Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 ottobre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. **742.**

Istituzione in Bari di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Bari una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Bari è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   - tornitore;
   - aggiustatore;
   - meccanico d'auto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   - elettricista bassa tensione;
   - elettromeccanico;
   - radioriparatore.
3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
   - assistente edile.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; lingua straniera: economia aziendale; igiene del lavoro; elementi di meccanica; tecnologia; tecnica automobilistica; tecnica ed economia dei trasporti; elettrotecnica; misure e laboratorio misure; impianti elettrici; radiotecnica; elementi di meccanica e resistenza dei materiali; impianto e organizzazione dei cantieri; contabilità di cantieri; disegno professionale e tecnico; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 26.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 80. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Bari

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	5
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati . . .	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 240 ore settimanali)		14
7. Istruttori e assistenti		5
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		6

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 743.

Istituzione in Gorizia di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Gorizia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Gorizia è soppressa e la scuola professionale femminile già annessa alla detta scuola tecnica industriale resta annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore;
   aggiustatore.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista (laboratorio misure);
   elettricista (macchine elettriche);
   elettricista bassa tensione.

3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
   falegname ebanista;
   carpentiere;

4. Scuola professionale per l'industria navale, con sezione per:
   carpentiere navale.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; lingua straniera; meccanica e macchine; elettrotecnica e laboratorio; impianti elettrici; tecnologia; costruzione e teoria navale; disegno; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contrbuto del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 30.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 81. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Gorizia

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	3
	Personale incaricato	
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 190 ore settimanali)		12
7. Istruttori e assistenti		5
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1953, n. 744.

Approvazione dell'atto-capitolato per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, da Pedavena a Pian de Lach sul colle del Melone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 2 luglio 1953, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società a r. l. Esercizio funivie monte Avena (S.E.F.M.A.) con sede in Padova, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, da Pedavena a Pian de Lach sul colle del Melone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1953

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 107. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1953.

Istituzione di una nuova scatola da 50 cerini ridotti amorfi in condizionamento speciale da 20 scatole denominato « carte da giuoco ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 6, foglio n. 245;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1950, registro n. 17, foglio n. 267;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1953, registro n. 19, foglio n. 379;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una nuova scatola di legno piccola, contenente 50 cerini ridotti al fosforo amorfo, con sopra stampata una delle figure dei quattro semi delle carte da giuoco, oppure uno dei quattro assi esistenti nel mazzo di carte.

Art. 2.

Il nuovo condizionamento, denominato « carte da giuoco », ha le seguenti caratteristiche:

dimensioni della scatola:

a) involucro: lunghezza mm. 38; larghezza mm. 25; altezza mm. 11;

b) tiretto: lunghezza mm. 38; larghezza mm. 23; altezza mm. 9,7;

spessore comune del legno, esclusa la carta di rivestimento, mm. 0,62; spalmatura di pasta fosforica sui lati esterni dell'involucro in misura due volte 32 x 10 mm.;

dimensioni del cerino, fabbricato con carta Kraft bianca, paraffina e ceresina od altra materia adatta:

lunghezza mm. 26 senza capocchia; lunghezza mm. 27 con la capocchia; diametro mm. 1,40; tolleranza massima 2 %.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni scatola è stabilito in L. 20 e l'aliquota provvisoria d'imposta in L. 10,8261.

Le suddette scatole saranno condizionate in pacchetti speciali di 20 ciascuna, con involucro e confezione tipo « regalo ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 agosto 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1953
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 108. — MOFFA

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1953.

Elevazione del limite massimo dell'ammontare annuo dei contributi per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione (Mutue agrarie).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, che stabilisce norme circa l'ordinamento delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visto l'art. 3 del testo delle norme per l'applicazione del citato decreto-legge, approvato con regio decreto 26 febbraio 1920, n. 271, che dà facoltà di elevare da L. 30.000 fino ad un massimo di L. 100.000 il limite dell'ammontare annuo dei contributi per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'adeguamento dei valori assicurati, di procedere alla predetta elevazione del limite;

Decreta:

Il limite massimo dell'ammontare annuo dei contributi per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione (Mutue agrarie) è elevato da L. 30.000 a L. 100.000.

Roma, addì 23 settembre 1953

Il Ministro per l'industria e commercio
MALVESTITI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

(4852)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Approvazione condizioni particolari di polizza e importi relativi all'opzione per il differimento automatico di capitali esigibili a scadenza, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società «Assicurazioni generali», con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari relative al differimento automatico da applicare alle forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali esigibili a scadenza in caso di vita dell'assicurato;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza e gli importi relativi al differimento automatico da applicare alle tariffe che prevedono il pagamento di capitali esigibili a scadenza in caso di vita dello assicurato, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(4907)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in sostituzione dell'analoga in vigore:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premi annui, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(4908)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione, sulla durata della vita umana, attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di una tariffa sulla durata della vita umana, approvata con decreto Ministeriale dell'8 novembre 1926;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa, già approvata con decreto Ministeriale 8 novembre 1926, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa 2 h, relativa all'assicurazione a premio annuo di un capitale pagabile per intero in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, ovvero, immediatamente, e in misura ridotta, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(4906)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, sulla durata della vita umana e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 21, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili, in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, con un minimo di cinque annualità, ovvero, in caso di vita dell'assicurato al termine del periodo, di una rendita annua vitalizia.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa e di alcune condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le seguenti condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

1. Tariffa relativa all'assicurazione complementare per la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità.
2. Condizioni particolari di polizza relative all'esenzione di pagamento dei premi e alla corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità.
3. Condizioni particolari di polizza relative all'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità in sostituzione di quelle attualmente in vigore.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(4905)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567, recante « Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1953, sono incorse — per difetto di stesura del testo originale — alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Agli articoli 12, 4ª e 5ª riga; 13, 4ª e 5ª riga; 14, 6ª e 7ª riga; e 17, 8ª e 9ª riga: deve intendersi soppressa la dizione « su sostanza secca »;

Art. 16, 14ª riga, in luogo di: « inferiore a g. 20 » leggasi: « superiore a g. 20 »;

Art. 18, 3ª riga, in luogo di: « inferiore al 12 % » leggasi: « non inferiore al 12 % »;

Art. 19, penultima riga, in luogo di: « stampi » leggasi: « stampe »;

Art. 20, 8ª riga, in luogo di: « Le denominazioni » leggasi: « La denominazione »; 9ª riga, in luogo di: « grassi » leggasi: « grasso »; 19ª riga, in luogo di « sostanze insolubili totali: non inferiori a 1 % » leggasi: « sostanze insolubili totali: non superiori a 1 % »; 32ª riga, in luogo di: « addizionate » leggasi: « addizionati »;

Articoli 25, 4ª riga e 27, 6ª riga, in luogo di: « stabilite dalla legge » leggasi: « stabiliti dalla legge »;

Art. 29, 9ª riga, in luogo di: « stabilite dal presente regolamento » leggasi: « stabiliti dal presente regolamento; 16ª riga, in luogo di: « in nessun caso inferiore ai 7 mesi » leggasi: « in nessun caso superiore ai 7 mesi ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali ad acquistare un appezzamento di terreno in Bologna.

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1953, n. 10.12841/10089.G.13 (1), la sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 800 al mq. l'appezzamento di terreno di circa mq 1100, di proprietà comunale — corrispondente in catasto a parte del mappale n. 7 del foglio 63 di detto Comune — sito in quella via Piana, sul quale già sorge uno stabile adibito a ricovero per animali abbandonati, costruito dalla sezione stessa in conformità ai propri compiti istituzionali.

(4932)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa fra reduci « La Ricostruente », con sede in Cerignola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa fra reduci « La Ricostruente », con sede in Cerignola, costituita con atto 6 agosto 1947 dell'avv. Gaetano Chiappinelli, notaio in Cerignola. è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(4927)

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno costituente la città aeronautica di Guidonia.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 5 luglio 1953, n. 180, registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1953, registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 210, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Guidonia, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione della città di Guidonia, e distinta in catasto al foglio di mappa 18, mappale 292, superficie ettari 0.45.29.

(4940)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Trentasettesimo elenco di autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Salandri Milena in Campera, Roma:
marca e tipo: Lancia Ardea; telaio: n. 250-2353; motore: n. 4524.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sull'autoveicolo sopradescritto mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi » gravante sul medesimo.

(4929)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Grossi G. B. fu Achille, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 61-GE.

(4931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,87	633,25
» Firenze	624,85	633 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,90	633,25
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	624,90	633,50
» Roma	624,88	633,75
» Torino	624,87	633 —
» Trieste	624,87	—
» Venezia	624,90	633 —

Media dei titoli del 14 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,575
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 3 % lordo	71,80
Id. 5 % 1935	94,225
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,425
Id. 5 % 1936	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,475

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	633,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

REGIONE SICILIANA

Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 12 novembre 1952, n. 67.

DECRETO 23 ottobre 1952 (676).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piazza Armerina ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:
Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;
Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;
Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piazza Armerina », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal professore Alfredo Mazzei;
Che in base allo studio economico-agrario della zona « Piazza Armerina » dell'estensione di Ha 15.590, ricadente nelle provincie di Caltanissetta, Catania ed Enna, il redattore, professore Alfredo Mazzei, ha fissato gli obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;
Ritenuto che le direttive comprendono:
1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;
2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio sull'attuale ordinamento della produzione;
3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:
a) viabilità aziendale ed interaziendale;
b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;
c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;
d) opere di piccola bonifica;
e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;
f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:
Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 1 del 5 gennaio 1952;
Che avverso tali direttive furono presentati complessivamente n. 7 ricorsi presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta da parte dei signori:
1) Bartoli Antonino fu Ercole;
2) Gesualdo Alfonso, Giuseppe ed altri;
3) Virga Vincenzo, Francesco e Salvatore;
4) Gueli Angelo di Salvatore per la Cooperativa « L'agricoltore » concessionaria di terreni in contrada Floresta di Mazzarino;
5) Gueli Angelo di Salvatore per la Cooperativa « L'agricoltore », concessionaria di terreni in contrada Salveria di Mazzarino;
6) Gueli Angelo di Salvatore per la Cooperativa « L'agricoltore », concessionaria di terreni in contrada Piano Trigona di Mazzarino;
7) Iacona Antonino di Domenico, quale presidente della Cooperativa agricola combattenti e reduci di Mazzarino;
Che il ricorso di Iacona è pervenuto fuori termini;
Che dei suddetti ricorsi, quello presentato dal sig. Bartoli Antonino riguarda:
1) la necessità di subordinare l'attuazione degli obblighi alla esecuzione delle opere pubbliche;
2) la necessità di credito a basso tasso di interesse;
quello dei signori Gesualdo Alfonso, Giuseppe ed altri:
1) l'esclusione dall obbligo del rimboschimento dei terreni acquistati per la formazione della piccola proprietà contadina, in quanto essi costituiscono il principale mezzo di sostentamento;
mentre i motivi dei rimanenti ricorsi vertono:
1) sulla richiesta di mantenere immutata la coltura in atto esistente, con conseguente esonero del rimboschimento ed in subordine, di effettuare il rimboschimento a cura degli stessi istanti con alberi fruttiferi;
Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta, esaminati i ricorsi nella seduta del 2 febbraio 1952, limitatamente al ricorso di Bartoli Antonino ha ritenuto parzialmente esatta la necessità di subordinare le opere del privato alla esecuzione di quelle pubbliche, mentre per la necessità di credito a basso tasso di interesse ha fatto presente che il Consiglio dei Ministri ha già esaminato ed approvato un vasto programma, per il quale sarà presentato il relativo disegno di legge e che per i rimanenti ricorsi ha espresso parere generico di accoglimento;
Che nessun ricorso è stato presentato per terreni ricadenti nelle provincie di Catania ed Enna;
Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 36 emesso ad unanimità nell'adunanza del 15 settembre 1952, ha espresso il parere che tutti i sette ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto, o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piazza Armerina »;
Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;
Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni, e di anni dieci per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;
Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i sette ricorsi meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piazza Armerina », o perchè infondati in fatto ed in diritto o perchè fuori termine.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta, riferita ad una estensione di Ha 15.590, ricadente nelle provincie di Caltanissetta, Catania ed Enna, delimitata dal seguente perimetro:
A *Nord*: da una linea che, limite del Comprensorio di Caltagirone, partendo dal km. 129 (casa cantoniera Ronza) della strada statale 117-*bis* (Centrale sicula), si dirige verso sud seguendo il tracciato di detta strada e raggiunge il bivio a 100 metri dopo il km. 134 in località casa Madonna della Noce. A questo punto abbandona la statale e si dirige verso est percorrendo la rotabile per Aidone fino al bivio 50 prima della strada di accesso al cimitero di Aidone.
Ad *Est*: da una linea che, partendo dal punto su indicato, si dirige a sud lungo la strada rotabile che segue fino alla curva quota 679, a circa 500 metri dopo il km. 7. Di qui con una linea spezzata per quota 740 (monte San Nicola) poi discendendo in direzione ovest il crinale di detto monte, arriva a quota 662; volge ad ovest per circa 250 metri in direzione di

case Muscarà e piegando a sud-ovest con linea sinuosa tagliando la strada da Piazza Armerina a San Michele di Ganzaria, il vallone Leano e la ferrovia raggiunge la curva della trazzera per le case Viseri. Si dirige quindi a sud seguendo per circa 500 metri la trazzera in contrada Rasalgone, che abbandona per raggiungere la quota 691 (cozzo Rasalgone), poi con linea retta attraverso la campagna arriva al gomito della trazzera che dalla confluenza dei valloni Polleri e Leano porta a case Gulino. Segue questa trazzera fino alla detta confluenza, discende poi il vallone Polleri che abbandona a circa 200 metri a valle della confluenza con vallone di Sarro per raggiungere con andamento rettilineo la statale 117-*bis* (Centrale sicula) a circa 500 metri prima del km. 56. Percorre il tracciato della statale in direzione sud fino a 500 metri dopo il km. 60.

Da questo punto la linea abbandona il limite del Comprensorio di Caltagirone e segue il limite della zona 21ª, che è pure limite tra i comuni di San Cono e Mirabella Imbaccari, fino alla comunale per San Cono alla portella di Gigliotto.

A *Sud*: da una linea che, partendo dalla portella del Gigliotto, abbandona il limite della zona 21ª e segue il limite del Comprensorio di Gela, percorrendo il confine provinciale tra le provincie di Caltanissetta e Catania, in direzione ovest fino a quota 599 in località La Manca, poi in direzione nord fino a Piano Lupino.

Lascia il confine provinciale tra Caltanissetta e Catania e volge ad ovest lungo il limite provinciale tra Caltanissetta ed Enna fino al punto in cui detto limite sale verso nord. Seguendo sempre il limite del Comprensorio di Gela, la linea volge a sud lungo la trazzera percorrendola per circa 750 metri, si dirige poi con andamento rettilineo a sud-ovest e per quota 593 e case Guccione raggiunge a circa 250 metri dopo il km. 12, la strada Mazzarino-San Michele di Ganzaria. Segue questa rotabile fino a circa 200 metri dopo il km. 7, volge ad ovest fino a raggiungere il torrente Porcheria che segue per circa 600 metri, piega poi a sud-ovest risalendo con linea retta le pendici di Poggio Mistra, quota 536 e quota 551, scende poi da quota 551 raggiungendo a quota 523 la trazzera per Mazzarino.

Percorre questa trazzera in direzione ovest fino al Convento dei Cappuccini, di qui con linea retta alle porte dell'abitato di Mazzarino raggiunge la strada comunale Mazzarino-Riesi, abbandonando a questo punto il limite del Comprensorio di Gela.

Ad *Ovest*: da una linea che, limite del Comprensorio del Salso Inferiore, partendo dalla quota 536 alle porte di Mazzarino sulla rotabile Riesi-Mazzarino raggiunge con andamento sinuoso la strada rotabile Mazzarino-Barrafranca che percorre per circa 500 metri lasciando a sud est il centro abitato. Abbandona poi la strada e costeggia il paese lungo i pendii di Vallone Paraninfo fino ad incontrare il torrente del canale che discende poi circa 600 metri percorrendo poi, con andamento circolare, le pendici di monte Caruso fino ad incontrare alle origini il ramo sinistro del vallone Gambellina.

Scende lungo il vallone detto e prosegue lungo il corso d'acqua tra contrada Piana e contrada Steretto, fino ad incontrare la campestre fra Piano Sanghè e le dette contrade. Segue poi detta campestre per circa 200 metri in direzione nord-est verso casa Cannada e la abbandona per volgere a sud lungo la trazzera che, attraverso le contrade Stretto e Gambellina, per casa Melito raggiunge quota 358.

Di qui volge ad est e con andamento quasi rettilineo, attraversata la strada rotabile per contrada dei Balsi, arriva alla trazzera che da Mazzarino passa ad ovest di Monte Cardai incontrandola poco a sud della quota 509. Prosegue per questa trazzera che, per contrada Balsi e le pendici a nord di Monte Schinoso raggiunge le sorgenti del vallone in località Passo di Mastro Diego a quota 470. Qui la linea abbandona la trazzera e, percorso un breve tratto attraverso la campagna raggiunge la strada rotabile di Piazza Armerina a circa 750 metri dopo il km. 11. Segue questa rotabile fino a 100 metri dopo il km. 9 e risale con andamento sinuoso le pendici del Monte Navone verso quota 608, discendendo poi verso nord-est e per quota 495 e 471 raggiunge il ramo sinistro del torrente Braemi in contrada Cucchiara, a circa 250 metri a valle del punto in cui il detto ramo incontra la trazzera per la Masseria Braemi.

Risale il vallone fino alle sorgenti in località Montagnagebbia al pozzo presso la quota 794 e prosegue in direzione nord lungo il sentiero fino ad incontrare le origini del ramo destro del torrente Braemi, a circa 400 metri a sud di case Platamone, poi con linea retta a nord-ovest raggiunge il costone di Monte Manganello a quota 770, risalendo fino alla cima (quota 851). Segue poi il crinale e per quote 794 e 852 scende fino alla trazzera Rocca di Maggio-Cozzo Frattulla, incontrandola presso il Casale a quota 806. Percorre questa trazzera verso nord, per quota 612, la contrada Vallegra, la cima di Cozzo Rametta (837) e la contrada Vallegrande, fino a quota 785 e alle falde di Monte Campana (quota 839). Volge per breve tratto ad est, quindi a nord raggiungendo attraverso la campagna con linea quasi retta la strada rotabile Pietraperzia-Aidone a metà distanza fra il km. 52 ed il km. 53. Segue questa fino al km. 52 prosegue poi a nord fino alle sorgenti di un valloncello all'altezza di quota 712, volge quindi a nord-est con andamento sinuoso lungo il sentiero che passa per quota 818 e raggiunge alla cantoniera Ronza (km. 129) la statale 117-*bis* (Centrale sicula) limite del Comprensorio di Caltagirone.

I terreni della zona appartengono a due tipi: terreni argillosi, di limitata fertilità, e terreni sabbiosi discretamente fertili e che offrono molte possibilità di trasformazione colturale.

Mancano opere di sistemazione idraulico-agraria.

L'allevamento di bestiame è rivolto in massima parte verso gli equini e gli ovini; pochi i bovini.

Rari i fabbricati rurali: si nota qualche masseria, costituita da ampi casamenti con vari alloggi, magazzini e stalle. Più o meno sparsi sono i piccoli fabbricati, spesso costituiti da un solo vano che viene adibito a magazzino o a ricovero.

Le risorse idriche sono, in genere, buone e costituite da varie sorgive nonchè da acqua derivata dai vari torrenti ed usata per irrigazione.

Mancano però opportune opere di canalizzazione e la integrale utilizzazione delle sorgive per uso potabile.

Gli obblighi previsti dalle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

1. *Presentazione piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha 20.*

2. *Ordinamento colturale*: data la natura prevalente dei terreni, la loro altitudine e le condizioni climatiche si prescrive quanto segue:

a) che nei terreni irrigui o parzialmente irrigui le colture legnose da preferire secondo l'altitudine siano agrumi e noccioli;

b) che nei terreni sciolti in coltura asciutta la superficie arborea od arbustiva, compreso il ficodindia, sia da elevare a non meno del 50 %;

c) per il resto della superficie, consociata o meno, costituita da terreni sciolti il 30 % a coltura cerealicola e per il resto a coltura sarchiata e foraggera.

3. *Miglioramento pascoli*: provvedervi con spietramenti, semine di foraggere, estirpazione di piante infeste, approvvigionamento di acqua potabile e ricoveri.

Si prescrive inoltre l'obbligo dell'alberatura protetta da apposite recinzioni.

4. *Carico di bestiame*: allevare kg. 150 di peso vivo di bestiame per ettaro, con prevalenza di quello bovino, nei fondi in cui prevalgono terreni compatti seminativi e kg. 100 di peso vivo per ettaro negli altri.

5. *Sistemazione idraulico-agraria*: per i terreni seminativi o seminativi arborati si prescrivono le seguenti opere:

a) per i fondi pianeggianti: fossi di scolo nel senso della massima pendenza;

b) per i fondi collinari con pendenza fino al 30 per cento: fossi di guardia e panchinamenti (banchettamenti);

c) nei compluvi e torrenti: briglie.

6. *Il rimboschimento volontario sostituisce gli obblighi relativi agli ordinamenti colturali, al carico di bestiame, alla sistemazione idraulico-agraria dei terreni.*

7. *Fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene. Nei vigneti sono prescritti mq. 10 di superficie coperta per ogni due ettari.

Per i fondi con zone pascolative superiori ad Ha 80, costruire un ovile con alloggio per i pastori ed un magazzino.

8. *Approvvigionamento idrico*: utilizzare le risorse idriche del fondo od eventualmente dei fondi vicini e, in assenza di queste possibilità, costruire cisterne o pozzi rispondenti a requisiti igienici.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Caltanissetta, Catania ed Enna sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso le sedi dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 23 ottobre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(4923)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi sulle obbligazioni 5,50 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » 2ª emissione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le predette obbligazioni.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1953, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà alle sotto indicate operazioni riguardanti le obbligazioni 5,50 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » 2ª emissione:

1) sorteggio di premi in denaro per 200.000.000 di lire, ripartiti in n. 8 premi di L. 5.000.000 e n. 80 premi di L. 2.000.000 da assegnarsi in ragione di n. 1 premio di L. 5.000.000 e n. 10 premi di L. 2.000.000 a ciascuna delle n. 8 serie di obbligazioni contraddistinte dalle lettere *F, G, H, I, L, M, N,* ed *O*, che compongono la 2ª emissione di obbligazioni 5,50 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato »;

2) sorteggio per il rimborso, sulle obbligazioni 5,50 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » 2ª emissione, di:

n. 1.824 titoli di 25 obbligazioni
» 3.264 » » 100 »
» 696 » » 500 »
» 1.320 » » 1000 »

in totale n. 7.104 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2.040.000 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.020.000.000.

Le suddette operazioni di sorteggio verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1933, n. 259, e 10 marzo 1949, n. 57.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e quelli dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il presidente: G. B. BOERI

(4920)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 1º marzo 1953, n. 5110, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale;
Giancola dott. Paolo Emilio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Pascali dott. Silvio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Martini Antonia, ostetrica condotta.

Segretario:
Crisi dott. Aulo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4870)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Trapani in data 20 maggio 1953, n. 34645, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani, è costituita come appresso:

Presidente:
Mancuso dott. Ottorino, vice prefetto.

Componenti:
Realmuto dott. Eduardo, medico provinciale;
Ricevuto dott. Aldo, specialista in ostetricia;
Scio dott. Antonio, specialista in ostetricia;
Safina Isabella, ostetrica condotta.

Segretario:
Rosario dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4945)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Trapani in data 20 maggio 1953, n. 34645, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani, è costituita come appresso:

Presidente:
Mancuso dott. Ottorino, vice prefetto.

Componenti:
Realmuto dott. Eduardo, medico provinciale;
Nicolosi prof. dott Gioacchino, docente in clinica chirurgica;
Fradà prof. dott. Gino, docente in clinica medica;
Ferrara dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:
Li Gotti dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4948)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Verona in data 23 gennaio 1953, n. 2400, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona, è costituita come appresso:

Presidente:
Mattucci dott. Guido, vice prefetto ispettore.

Componenti:
De Marcò dott. Sergio, medico provinciale;
Martinolli prof. dott. Aldo, primario ostetrico;
Pomini prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;
Isabella Montanini, ostetrica condotta.

Segretario
Grasso dott. Oreste.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4946)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di 2° coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del presidente della Zona di Trieste in data 15 gennaio 1953, n. 25/618.52, con cui è stato indetto il concorso al posto di 2° coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di secondo coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste, è costituita come appresso:

Presidente:
De Gennaro dott. Otello, vice prefetto.

Componenti:
De Chigi prof. Melchiorre, ordinario di igiene;
Picotti prof. Mario, ordinario di chimica;
Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità;
Ceola dott. Adolfo, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di Venezia.

Segretario:
Pierotti dott. Oreste.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4947)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario degli esami del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1952, registro n. 14, foglio n. 190, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9203/5949/12106 del 16 settembre 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 10 novembre 1952, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 9 dei giorni 16, 17, 18 e 19 novembre 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 246. — ALIFFI

(4951)

Diario degli esami del concorso a dieci posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 10 del decreto Ministeriale 10 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1952, registro n. 14, foglio n. 165, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9046-12106/1.3.1 del 12 settembre 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 10 novembre 1952, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 9 dei giorni 5 e 6 novembre 1953 e nei locali del Ministero, via Molise n. 2, alle ore 9 dei giorni 7 e 8 novembre 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 245. — ALIFFI

(4952)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 1° agosto 1953, modificato con decreto prefettizio del 26 settembre 1953, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Considerato che il dott. Antonio Miglietta di Vincenzo, assegnatario della condotta di Lizzanello, ha presentato formale dichiarazione di rinuncia a detta condotta, per cui occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 e l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Miglietta Antonio di Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta di Lizzanello il dott. Rugge Luigi di Giosuè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 8 ottobre 1953

Il prefetto: MIGLIORE

(4955)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 6821 in data 30 marzo 1953 e i successivi, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le 26 condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Preso atto della lettera n. 5420 in data 17 agosto 1953, con la quale il sindaco di Guastalla comunica che il dott. Giulio Azzolini, vincitore della 2ª condotta medica di Guastalla ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 2ª condotta di Guastalla, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La 2ª condotta medica del comune di Guastalla è assegnata al dott. Carlo Vezzosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 7 ottobre 1953

Il prefetto: NICOSIA

(4956)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.